

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 38 del 16-05-2024

COPIA

SINDACO

Oggetto: **Attivazione ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi: stagione estiva anno 2024.**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la legge 24 febbraio n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

VISTI :

- la Legge Reg.le 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. n. 112/98 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;
- la Legge Reg.le 6 aprile 1996 n. 16 che dispone:
- all'art.33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro competenza;
- la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 di "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.S.E.A.;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 in materia di " Disposizione urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

- la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot. n. 1722, avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali - art. 108 D.lgs. n. 112/98”;
- l’art. 29 del vigente Codice della Strada;
- la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 del 03.12.2010 il cui art. 13 modificando l’art. 185 del D. L.vo n. 152/06 stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati”;
- il D.L. 91 del 24/06/2014, che modifica il D. lgs n. 152 del 2006 (TUA) riguardante l’incenerimento dei residui vegetali, inserendo all’articolo 256 - bis il comma 6-bis che così di seguito recita:
 “All’articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.
 Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuali con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.
- la Legge 16 gennaio 2024, n.l recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art.15: Rafforzamento delle misure antincendio.

VISTO il T.U, della Legge di P.S. 18/06/1931 n° 773

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

VISTI gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacee nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che sul territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte la pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RICHIAMATI

- la nota della Prefettura di Messina Area V - Protezione Civile - Prot. n. 0032336 del 27.03.2024 di “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 - Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale”.
- il D.A. n. 114/GAB del 15.3.2024 con il quale si stabilisce che la campagna antincendio boschivo avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre – allegato alla presente e che ne fa parte integrante e sostanziale;
- la Circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024 dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale - allegata alla presente e che ne fa parte integrante e sostanziale;
-

RITENUTO dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Per quanto sopra esplicitato,

ORDINA

□ A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree e fondi compresi nel perimetro urbano e su tutto il territorio del Comune di Sant'Agata di Militello di provvedere alla eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi nel rispetto delle normative in materie;

□ L'ordinanza, in particolare, è rivolta, ai sensi dell'art.1 della Circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024 :

“ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, con l'obbligo di procedere a propria cura e spese, entro un termine perentorio stabilito, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.”

□ Rimane l'obbligo di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- o non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- o pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- o pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

□ Ancora ai sensi della Circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024, sono vigenti gli obblighi di cui all'art.2 della suindicata Circolare allegata alla presente,

□ Che dal 1 maggio al 14 maggio c.a., previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio (San Fratello) è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, dalle ore 05:00 alle ore 09:00 con l'esclusione nelle giornate calde e particolarmente ventilate (scirocco);

□ Che è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e/o bruciare materiale vegetale nei terreni privati e su tutto il territorio Comunale, a qualsivoglia titolo, dal 15 maggio al 31 ottobre c.a.:

□ In prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) Non usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- b) Non fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendi;
- c) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- d) Dall'1 maggio al 14 maggio, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti: La combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5.00 alle ore 9,00; Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci; Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri

cubi steri (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;

e) È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate, soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco);

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri telefonici:

a) Numero Unico Emergenze - 112

b) Corpo Forestale della Regione Siciliana - 1515 o il Distaccamento Forestale di San Fratello (ME) tel. 0941/799646;

c) Vigili del Fuoco - 115 o il Distaccamento di Sant'Agata di Militello (ME) tel. 0941/703244;

d) Comando Polizia Municipale di Sant'Agata di Militello (ME) - tel. 0941 721071 int. 1100 - 1101 - 1102 - 1103

e) Comando Caserma Carabinieri di Sant'Agata di Militello – 0941 708900 oppure num. naz. 112;

f) Commissariato di P.S. di S.Agata Militello (ME) - 0941708011 oppure num. naz. 113;

g) Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello (ME) - 117;

SANZIONI

I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con un importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00), ai sensi ed agli effetti della Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e integrata e modificata dalla Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14, la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco di cui alla Legge 689/1981, art. 5 e ss.mm.ii.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000.

I trasgressori inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente ai fini del risarcimento dei danni derivati da incendi a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 65 del C.P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge n° 353/2000 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi). I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n° 353/2000e s.m.i.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti:

Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;

Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della Legge n° 47/85 e sm.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne Penali:

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente, sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno:

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi, specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo, realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Sarà fatto obbligo agli Enti Pubblici, proprietari di strade, di farsi carico della pulizia entro il termine suddetto.

Ai soggetti incaricati alla pulizia, da parte degli Enti Pubblici, è fatto divieto di bruciare e/o abbandonare il materiale di risulta, derivante da attività di sfalcatura e/o scerbamento, potatura, che dovrà invece essere destinata al recupero o avviata in discarica autorizzata a norma delle vigenti normative. Ai proprietari, possessori e conduttori dei campi a coltura cerealicola dell'intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitura e trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superficie interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge richiamando a tal proposito la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. L.vo n. 205/2010.

Qualora sia accertato che per la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari. All'esecuzione, alla vigilanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale coadiuvato dal servizio di Protezione Civile nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

- a) che si provveda ad assicurare la immediata e massima divulgazione nei modi e nei termini di legge della presente Ordinanza e sul sito Web del Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
- b) che copia della presente, ognuno per le proprie competenze ed opportuna conoscenza venga inviata a:
 - Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Messina;
 - Dipartimento Reg.le di Protezione Civile-Palermo e per la Provincia reg.le di Messina;
 - Nucleo operativo di Protezione Civile di Sant'Agata di Militello;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina e Distaccamento Vigili del Fuoco di Sant'Agata di Militello;
 - Direzione Provinciale ANAS;
 - competente Ufficio A.S.P.;
 - Capitaneria di Porto;
 - Comando Distaccamento Forestale San Fratello;

- Comando Polizia Municipale di Sant'Agata di Militello;
- Comando stazione C.C. di Sant'Agata di Militello;
- Compagnia C.C. Santo Stefano di Camastra;
- Commissariato P.S. Sant'Agata Militello;
- Distaccamento Polizia Stradale Sant'Agata Militello;
- Tenenza Guardia di Finanza Sant'Agata Militello;
- Comando Polizia Municipale dei Comuni di Acquadolci – San Fratello – Militello Rosmarino - Torrenova;

II SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 38 del 16-05-2024 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **16-05-2024** al **31-05-2024**.

Sant' Agata di Militello, li 16-05-2024

Il Vice Segretario Generale

F.to Antonino Bertolino